Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-429/13 P) ([1])

(Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Irregolarità nell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

(2014/C 439/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e A. Tokár, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés, abogado)

Dispositivo

1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Spagna/Commissione (T-384/10, EU:T:2013:277) è annullata.*

2) *La decisione C (2010) 4147 della Commissione, del 30 giugno 2010, che riduce il contributo finanziario concesso nell'ambito del Fondo di coesione ai seguenti progetti o gruppi di progetti: «Approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nel bacino idrografico del fiume Guadiana: comarca di Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Risanamento e depurazione del bacino del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe e Spazi Naturali Protetti del Guadalquivir» (2000.ES.16.C.PE.066), «Approvvigionamento idrico dei sistemi intercomunali delle province di Granada e Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061), è annullata.*

3) *La Commissione europea è condannata alle spese del Regno di Spagna e alle proprie spese, tanto nel procedimento di primo grado quanto nell'ambito della presente impugnazione.*

([1]) GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-437/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Recupero di dazi all'importazione — Origine delle merci — Mezzi probatori — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Autonomia procedurale degli Stati membri)

(2014/C 439/14)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Unitrading Ltd

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

1) *L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea va interpretato nel senso che non osta a che la prova dell'origine delle merci importate, prodotta dalle autorità doganali sul fondamento del diritto processuale nazionale, si fondi sui risultati di analisi effettuate da un terzo, con riguardo alle quali il terzo rifiuti di fornire informazioni complementari, vuoi alle autorità doganali o al dichiarante in dogana, con la conseguenza di ostacolare o di rendere impossibile la verifica o la confutazione dell'esattezza delle conclusioni utilizzate, sempre che i principi di effettività e di equivalenza siano rispettati. Spetta al giudice nazionale accertare se ciò si sia verificato nel procedimento principale.*

2) *In un caso come quello oggetto del procedimento principale, e a voler ritenere che le autorità doganali non siano in grado di fornire indicazioni complementari quanto alle analisi in parola, la questione se le autorità doganali debbano dare risposta affermativa alla domanda dell'interessato di far eseguire, a sue spese, analisi nel paese dichiarato quale paese di origine, nonché la questione se rilevi che siano state conservate per un certo periodo parti dei campioni delle merci, che l'interessato avrebbe potuto utilizzare per far effettuare verifiche ad un laboratorio diverso e, nell'ipotesi affermativa, se le autorità doganali debbano informare l'interessato dell'esistenza di sottocampioni di merci conservati e del fatto che può chiedere di disporne ai fini di dette verifiche vanno valutate sul fondamento del diritto processuale nazionale.*

(1) GU C 325 del 9.11.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-492/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie — Acquirente non identificato ai fini dell'IVA — Obbligo del venditore di accertare l'autenticità della firma dell'acquirente o del suo rappresentante — Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Effetto diretto)

(2014/C 439/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: Traum EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dispositivo

1) *Gli articoli 138, paragrafo 1, e 139, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, in circostanze come quelle del procedimento principale, l'amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria perché l'acquirente non era identificato ai fini di tale imposta in un altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l'autenticità della firma figurante sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione asseritamente esentata, né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell'acquirente avesse facoltà di rappresentare quest'ultimo, laddove le prove che giustificano il diritto all'esenzione prodotte dal fornitore per corroborare la sua dichiarazione erano conformi all'elenco di documenti, stabilito dal diritto nazionale, da presentare alla suddetta amministrazione e, in un primo tempo, sono state da quest'ultima accettate quali prove giustificative. Tale circostanza deve essere verificata dal giudice del rinvio.*